



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Via Niccolò Tommaseo n. 60 - Padova
☎ 0498204170 - fax 0498204862

Spazio riservato al Prot. Generale

Prot. n. 372845 del 02.10.2018

Al Settore
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

SEDE

Prot. Settore - marciapiedi

Rif. **LLPP_OPI_2018/040**

Oggetto: procedura negoziata appalto lavori eliminazione barriere architettoniche anno 2018.

Conclusione istruttoria (causa esclusione art. 80, c. 5, lett. "c", D.lgs. 50/16 impresa Di Raimondo Costruzioni srl)

In data 10.9.2018, il sottoscritto Responsabile del procedimento, in esecuzione delle Linee guida n. 6, ha attivato il contraddittorio con l'impresa Di Raimondo Costruzioni srl (nota dello scrivente in data 10.9.2018), in ordine alla risoluzione contrattuale subita da parte dell'ANAS spa con provvedimento in data 10.10.2016, come risulta dall'annotazione presente nel casellario informatico ANAC in data 9.6.2017.

Sono stati esaminati il menzionato provvedimento di risoluzione contrattuale disposto dall'ANAS nonché le deduzioni prodotte dall'impresa con nota in data 20.9.2018 (entrambi acquisiti agli atti del procedimento). Dalla documentazione citata è emerso che la pregressa risoluzione contrattuale, è fondata su reiterati inadempimenti dell'impresa. Tali circostanze fattuali non risultano contestate dall'impresa, che ha giustificato le inadempienze con lamentate carenze progettuali evidenziate alla stazione appaltante ma ritenute da quest'ultima "tecnicamente ed amministrativamente non condivisibili" come emerge dalla lettura del provvedimento di risoluzione contrattuale. Tuttavia, l'impresa non ha ritenuto di aprire un contenzioso innanzi all'autorità giudiziaria per accertare la fondatezza delle proprie ragioni: infatti, nella menzionata nota in data 20.9.2018, l'impresa evidenzia di non aver a suo tempo impugnato l'avvenuta annotazione ANAC, comunicando di aver dato mandato soltanto recentemente ad un legale per "impugnare l'avvenuta annotazione". Sempre dalla citata nota in data 20.9.2018, risulta che invece di ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela delle proprie asserite ragioni, l'impresa ha sospeso i lavori "per evitare l'esecuzione non corretta di ulteriori

opere”, incorrendo in una grave violazione alla normativa in materia e precisamente violando il disposto di cui all’epoca vigente art. 191, c. 1, D.P.R. 207/10 in base al quale l’appaltatore non può sospendere o rallentare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione.

In conclusione il sottoscritto Responsabile del procedimento, alla luce dell’istruttoria svolta, ritiene che l’impresa Di Raimondo Costruzioni srl debba essere esclusa dalla gara, in quanto la fattispecie in esame è pienamente riconducibile alla causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. c), D.lgs. 50/16, risultando dal casellario ANAC a carico dell’operatore economico, la presenza di una risoluzione anticipata non contestata in giudizio alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta alla procedura negoziata in oggetto, disposta da altra stazione appaltante sul presupposto di significative carenze nell’esecuzione di un contratto d’appalto.

Il Responsabile del procedimento
(Ing. Roberto Piccolo)